



	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Sì, con riferimento alle corrispondenti norme del citato decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>No, per il 2020 deve essere ancora adottata, non essendo giunto il ciclo della performance a naturale conclusione</p>
<p><b>Osservazioni</b></p> <p>Atteso che, ai sensi dell'art.14 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009, la valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali e il controllo strategico, sono attribuite all' "Organismo indipendente di valutazione", e che la CIVIT (oggi A.N.A.C.), con deliberazione n.121/2010, ha precisato che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'OIV, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di continuare ad avvalersi del "Nucleo di valutazione", di cui all'art. 4, comma 2 lettera g), della Legge 04.03.2009, n.15, al quale compete, tra le altre, secondo il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, la funzione di validazione della Relazione sulla Performance</p>	

**Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del CCI (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

**a) illustrazione di quanto disposto dal CCI**

<b>PREMESSA</b>	Richiama le fonti contrattuali nazionali e di contratto integrativo normativo a fondamento del CCI
<b>Art.1 Fondo risorse contrattazione integrativa 2020</b>	Le parti prendono atto della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa dell'anno 2020 ("Fondo") soggetto a certificazione da parte dell'Organo di Revisione
<b>Art.2 Integrazione della componente variabile</b>	Le parti verificano favorevolmente la sussistenza delle condizioni per l'integrazione della componente di parte variabile del Fondo di cui all'art.67, comma 4, del CCNL del Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 (1,2% monte salari anno 1997), pari ad € 22.937,20.
<b>Art.3 Consistenza e composizione finale del "Fondo"</b>	Le parti danno atto della consistenza e della composizione finale del suindicato Fondo come riportate nella tabella riepilogativa allegata al CCI in cui è anche rappresentato il percorso di adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale effettuato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2020, n.58, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. L'adeguamento è stato realizzato aumentando il limite in ragione della previsione di n.71 unità in servizio al 31.12.2020, come dalla pianificazione vigente dei fabbisogni di personale, rispetto alle 69 presenti al 31.12.2018 da prendere come base di calcolo.
<b>Art.4 Accordo annuale utilizzo risorse contrattazione integrativa anno 2020</b>	Contiene lo specifico accordo raggiunto per l'annualità economica 2020. Esso tiene conto degli impieghi delle risorse del fondo contrattazione decentrata destinati a remunerare istituti contrattuali comunque obbligatori non soggetti o non più assoggettabili a negoziazione delle parti per il corrente anno 2020 (Tabella "A" allegata). Definisce, quindi, gli impieghi di cui è ancora possibile disporre destinando alle progressioni economiche orizzontali del personale anno 2020 risorse per € 13.500,00. Ne stabilisce i criteri di riparto fra le diverse categorie di inquadramento contrattuale, fermo restando il limite del 50% per gli avanzamenti del personale avente diritto. Destina, altresì, risorse per la remunerazione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.70 – quinquies, comma 2, lett.a) del CCNL del 21.05.2018 (già art.17, comma 2, lett.f), CCNL 01.04.1999) per € 12.596,57. L'accordo, in conclusione, regola specificamente come sopra descritto la somma complessiva di € 26.096,57 su un fondo di € 311.033,41.
<b>Art.5 Regole di ripartizione delle risorse</b>	Riporta le regole in essere per la distribuzione delle risorse destinate nel CCI
<b>Dichiarazione congiunta n.01</b>	Le parti convengono in fine sull'inserimento della seguente: "Dichiarazione congiunta" su modi e tempi di applicazione degli istituti contrattuali "Le parti, in considerazione del fatto che, sia la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 sia la sottoscrizione dell'accordo di effettivo utilizzo, sono

venute a compimento in fine d'anno, prendono atto dell'oggettiva impossibilità di dare completa realizzazione a quegli istituti del CCNL del 21.05.2018 e del CCI 2019-2021 la cui applicazione richiede l'adozione di specifici atti normativi e/o gestionali in massima parte realizzatasi in tempi troppo recenti.  
Concordano, quindi, in un rinvio in merito che comprende anche l'attuazione della maggiorazione del premio individuale di cui all'art.69 del CCNL del 21.05.2018 e di cui all'art.6 del CCI 2019-2021".

#### b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è stato costituito ai sensi dell'art.67 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 con determinazione del Responsabile del servizio finanziario e del personale n.180/1364 del 27.11.2020.

#### Fondo risorse decentrate 2020 – Sintesi costituzione

Risorse stabili	€ 283.221,69
Risorse variabili	€ 122.884,38
<b>Decurtazioni</b>	
Art.1, comma 456, legge n.143/2013	€ 67.702,04
Art.23, comma 2, decreto legislativo n.75/2017 – Limite adeguato al 2018 ai sensi dell'art.33, comma 1, D.L. n.34/2019	€ 27.570,62
<b>Importo fondo</b>	<b>€ 311.033,41</b>

L'individuazione delle risorse del fondo risorse decentrate 2020 con impieghi già destinati, è desumibile dalla seguente tabella:

Descrizione	2020
1.Differenziali progressioni economiche	€ 125.569,61
2.Indennità comparto quota fondo	€ 35.000,00
3.Indennità personale ex VIII, q.f.	€ 1.032,71
4. Indennità condizioni lavoro (Art.70 – bis del CCNL 21.05.2018) – componenti “rischio” e “maneggio valori”	€ 4.755,00
5.Indennità di turno	€ 22.000,00
6.Indennità di reperibilità	€ 465,76
7. Indennità per specifiche responsabilità (Art.70 –quinquies, comma 2, lett.a) del CCNL 21.05.2018) – già art.17, comma 2, lett.i), CCNL 01.04.1999)	€ 600,00
<b>Primo totale.</b>	<b>€ 189.423,08</b>
8. Quote per incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del decreto legislativo n.50/2016	€ 20.000,00
9.Quote per incentivi alla progettazione ad esaurimento di cui all'art.92, commi 5-6 del decreto legislativo n.163/2006	€ 0,00
10.Altre disposizioni di legge	€ 14.000,00
11.Messi notificatori	€ 1.000,00
12.Istat	€ 0,00
13. Quota recupero IMU/TARI (art.1, comma 1091, legge n.145/2018	€ 12.000,00
14.PL – Incentivi prov.violazione Codice Strada	€ 22.000,00
15 Premi di performance individuale art.68, comma 2, lett.b), CCNL del 21.05.2018 (finanziamento fino a 50% economie aggiuntive da piani razionalizzazione e riqualificazione spesa – Art. 16, commi 4 e 5-6, DL 98/2011 - Art.67,	€ 9.376,73

comma 3, lett.b), CCNL del 21.05.2018) destinabili alla contrattazione integrativa) – soggetti a limite salario accessorio	
16.Premi per il personale direttamente coinvolto nei piani razionalizzazione e riqualificazione spesa (finanziamento 50% economie aggiuntive da piani razionalizzazione e riqualificazione spesa – Art. 16, commi 4 e 5-6, DL 98/2011 - Art.67, comma 3, lett.b), CCNL del 21.05.2018) destinabili alla contrattazione integrativa) – fuori limite salario accessorio	€ 15.137,03
17. Indennità di servizio esterno (art. 56 –quinquies, CCNL 21.05.2018)	€ 2.000,00
<b>Secondo totale</b>	<b>€ 284.936,84</b>

N.B. Utilizzi da parte stabile voci 1-7 della tabella per un importo complessivo di € 189.423,08 a carico di € 215.519,65 che residua dopo le decurtazioni (€ 283.221,69 - 67.702,04).  
A disposizione € 26.096,57

Nella seguente tabella sono, invece, descritti gli impieghi descritti con il CCI 2020

Progressione economica orizzontale (PEO) anno 2020	€ 13.500,00
Indennità per specifiche responsabilità (Art.70 –quinquies, comma 2, lett.a) del CCNL 21.05.2018) – già art.17, comma 2, lett.f, CCNL 01.04.1999)	€ 12.596,57
<b>Primo totale</b>	<b>€ 26.096,57</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 311.033,41</b>

Nota: La parte prevalente delle risorse variabili è attribuita all'incentivo al personale e ai premi alla performance individuale in misura superiore al 30%

**c) effetti abrogativi impliciti**

il CCI non determina effetti abrogativi impliciti

**d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Le previsioni, pur a contenuto limitato, sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità poiché in accordo con quelle, altrettanto coerenti, stabilite nei contratti decentrati normativi applicati fino al normativo 2019-2021.

**e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche**

Per l'anno di riferimento del CCI è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali. Il principio di selettività è garantito dall'adozione di specifici criteri già presente nel CCI 2017 e ribadita nel CCI normativo 2019-2021, nonché dall'adozione di apposito regolamento. Il CCI 2020, inoltre, applica espressamente una percentuale per l'individuazione delle posizioni in progressione che possono essere messe a bando per ogni categoria contrattuale in accordo con le limitate risorse disponibili e destinate.

**f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

L'erogazione delle somme specificamente destinate ai premi di performance del personale è collegata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano performance ed ai conseguenti e correlati incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi nonché alla partecipazione ai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5-6, del D.L. n.98/2011.

I risultati di incremento/miglioramento richiesti ed attesi, particolarmente improntati alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto e alla migliore convivenza possibile con la stessa, riguardano i seguenti ambiti:

- Digitalizzazione e semplificazione dei processi;
- Innovazione nell'offerta dei servizi pubblici;
- Qualità della vita e sicurezza.

**g) altre informazioni eventualmente ritenute utili**

Sant'Elpidio a Mare, 18.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Cesetti

